



Regolamento Gioco Lecito e Ludopatia

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 23/05/2019

INDICE

	Pag.
ART. 1 – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 – DEFINIZIONI	4
ART. 4 – FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI	5
ART. 5 – GIOCHI VIETATI	6
ART. 6 – TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI	6
ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI	6
ART. 8 – COLLOCAZIONE DELLE SALE DA GIOCO	6
ART. 9 – ADEMPIMENTI PER L'APERTURA DI SALA PUBBLICA DA GIOCO E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO	8
ART. 10 – SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO: PRESCRIZIONI E DIVIETI	9
ART. 11 – INFORMAZIONE AL PUBBLICO	10
ART. 12 – BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI)	11
ART. 13 – SOVVENZIONI COMUNALI E PERCORSO TERAPEUTICO DI SOSTEGNO E CURA	11
ART. 14 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ	11
ART. 15 – DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO	12
ART. 16 – ORARI	12
ART. 17 – SANZIONI	12
ART. 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12

ART. 1 – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale di Ardea, le modalità di gestione delle attività relative all’esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali, LR 5/2013 e si forma ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevenzione del gioco “problematico”, definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come “disturbo da gioco d’azzardo lieve” – comportamento che, con l’aumento del tempo trascorso giocando e delle spese ed energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell’individuo – il quale può avere un’evoluzione prognostica negativa con i correlati neuropsicobiologici della dipendenza verso un gioco “patologico” (GAP), inquadrato dal DSM-5 come “disturbo da gioco d’azzardo da moderato a grave” e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;
 - b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse al gioco d’azzardo patologico;
 - c) tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell’inquinamento acustico, il disturbo della quiete pubblica, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute delle popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili, allo scopo di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell’economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco;
 - d) contemporamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell’Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;
- 2.** I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) istituito presso il Comune di Ardea.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.** Il presente regolamento disciplina modalità di gestione delle attività relative all’esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d’ora innanzi T.U.L.P.S., nonché in base alle vigenti norme attuative statali Legge 8 novembre 2012, n. 189 e regionali LR n°5/2013.
- 2.** Il presente regolamento disciplina altresì tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all’intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 3;

b) gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;

3. Non sono disciplinati dal presente regolamento:

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, frecce e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
- il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
- i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
- le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente;

4. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgono senza la contestuale offerta di gioco lecito.

5. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) gioco d'azzardo: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza) e successive modifiche e nelle altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;

b) gioco d'azzardo patologico (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità e che specifica come la patologia sia legata all'azzardo e non ad una forma di gioco in sé;

c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

d) AAMS: (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) è l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

ART. 4 – FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Ardea – con il presente Regolamento e nel rispetto dei principi costituzionali – al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di utenti psicologicamente più vulnerabili, si prefigge i seguenti obiettivi:

- prevenire e contrastare la propensione al Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.), anche riconosciuto a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità quale patologia del comportamento legata all'azzardo e paragonabile alla tossicodipendenza;
- garantire che ogni forma di gioco lecito, sul territorio cittadino e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro significativi e documentati – per la salute pubblica, la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, l'aggregazione sociale, la sicurezza urbana, la viabilità, il decoro, la quiete pubblica e contrastando, altresì, i fenomeni di dequalificazione territoriale;
- disincentivare il gioco compulsivo che, sovente, degenera nella patologia del Gioco d'Azzardo Patologico anche attraverso iniziative di informazione e di educazione correlate al gioco, ancorché lecito, valorizzando le forme di aggregazione sociale che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si conformano ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

- contenere e prevenire i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, onde prevenire l'insorgenza della dipendenza patologica;

- contenere i costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo e dagli effetti negativi che questi potrebbero avere nel contesto familiare, lavorativo e sociale, sia in termini di eccessivo indebitamento ed eventuale ricorso a prestiti usurari, sia di isolamento dalla vita affettiva e di relazione;

- ridurre i danni alla salute derivanti dalla sindrome del Gioco d'Azzardo Patologico e le ricadute negative che essa determina anche in termini di ingente spesa sanitaria;

c) tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

3. Le suddette finalità devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, nonché con la salvaguardia del diritto primario alla salute del cittadino, così come costituzionalmente garantiti.

4. L'Amministrazione si propone di acquisire periodicamente, presso le Strutture Sanitarie Locali competenti, i dati concernenti l'incidenza del fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico sul territorio di Ardea e sui propri cittadini, al fine di adottare tutte le azioni che si rendessero necessarie al fine di ridurla.

ART. 5 – GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso dei relativi apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
2. Sono, altresì, vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente ed in contrasto alla normativa vigente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare d'azzardo collegandosi a piattaforme per il gioco on-line (cc.dd. "totem" e similari), messe a disposizione dai concessionari, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo abilitativo rilasciato dalle competenti autorità.
4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da intrattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, di cui al successivo articolo 6, qualunque siano i simboli adottati.

ART. 6 – TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dai competenti uffici.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore nella quale sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi e i relativi apparecchi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.
2. È consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di intrattenimento e di giochi di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche indicate nei vigenti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i. e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché essere muniti dei nulla osta rilasciati dalle competenti autorità.

ART. 8 – COLLOCAZIONE DELLE SALE DA GIOCO

Nelle more della definizione delle distanze, da parte della normativa statale o regionale, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 e comma 1 bis della L.R. 5/2013, è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, che siano situati ad una distanza inferiore

a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, misurato partendo dall'accesso del luogo sensibile all'ingresso del locale da gioco, da:

- a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia;
- b) luoghi di culto;
- c) centri socio-ricreativi e sportivi;
- d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
- e) istituti di credito, sportelli bancomat e postali;
- f) agenzie di prestiti e di pegno
- g) attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi..

1. Ai fini dell'operatività del comma 1, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
- b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali;

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e comma 1 bis della L.R. 5/2013, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, assimilabili a quelli indicati all'art. 4 comma 1 e comma 1 bis della L.R. 5/2013, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e dai quali tali centri e spazi devono distanziarsi di almeno 500 metri:

- oratori, discoteche, biblioteche, musei, giardini e parchi pubblici: in quanto luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata, per lo studio e il tempo libero, anche dei giovani;
- centri anziani;
- gli ambulatori medici, le strutture ricettive per categorie protette;
- terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane.

3. Inoltre, ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata:

– l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro;

5. Per esigenze di decoro urbano e tutela del patrimonio storico-monumentale e il disturbo della quiete pubblica, nel centro storico non è consentito l'insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri di scommesse.

6. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:

– nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate;

– negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i dehors seppur debitamente autorizzati.

7. Gli apparecchi e congegni da gioco, di cui al presente Regolamento, non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all'interno di istituti scolastici di qualsiasi grado, centri di formazione professionale, luoghi di culto, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, attrezzature balneari,

giardini, parchi e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei civici, caserme attive, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri per l'impiego.

8. L'esercizio delle attività di gioco di cui al presente Regolamento sono comunque vietate:

- a) negli immobili di proprietà del Comune di Ardea;
- b) in immobili vincolati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici;
- c) nei chioschi su suolo pubblico.

9. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione.

10. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

11. Si considera altresì nuova installazione:

- a) la stipula di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

12. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del r.d. 773/1931, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dall'articolo 1, comma 943, della Legge 208/2015.

13. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 12.

14. È richiesto il requisito della distanza di 350 metri dai luoghi sensibili, di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso di apertura di sale da biliardo o sale giochi che non installino apparecchi da gioco con vincita in denaro.

15. Nel caso in cui tali attività fossero già presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione a terzi, i competenti Uffici dovranno provvedere a comunicare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, la disdetta della locazione ovvero della concessione. Nei nuovi contratti a stipularsi per gli immobili di proprietà del Comune di Ardea, il divieto di esercizio di tali attività dovrà essere espressamente indicato e la loro eventuale attivazione costituirà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.

ART. 9 – ADEMPIMENTI PER L'APERTURA DI SALA PUBBLICA DA GIOCO E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), e 7, del T.U.L.P.S. è subordinata al rilascio del titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, il richiedente dovrà dimostrare:

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e non avere situazioni soggettive in contrasto con gli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
- di non essere sottoposti a misure di prevenzione che costituiscano cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi Antimafia e Misure di Prevenzione).

2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta del titolo abilitativo e la loro perdita, anche nelle more dell'autorizzazione già richiesta o già concessa, costituisce presupposto per la decadenza dal titolo stesso.
3. La domanda ai fini dell'apertura di sala pubblica da gioco è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di Ardea ed inviata telematicamente al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello.
4. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Videolottery Terminal) di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo, ai sensi della vigente normativa. Entro 7 giorni dalla presentazione della domanda in Questura, il richiedente dovrà fornire copia della domanda medesima anche al SUAP, al fine di consentire la verifica del rispetto della normativa di settore e delle disposizioni del presente Regolamento. Nei successivi 30 giorni il SUAP comunicherà alla Questura eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo.
5. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi il locale deve rispettare, altresì, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche, impatto acustico, requisiti igienico-sanitari e sicurezza sui luoghi di lavoro, regolamenti di Polizia Urbana, normativa urbanistico-edilizia e dalla presente disciplina di settore.
6. L'installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento con vincita in denaro o ticket, è subordinata ad apposita comunicazione al SUAP ai fini della verifica delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
7. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco è subordinata alla presentazione di comunicazione al SUAP.
8. La sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco nell'ambito della stessa tipologia è subordinata alla presentazione al SUAP di apposita comunicazione, autocertificando il possesso del nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la matricola identificativa dell'apparecchio medesimo.

ART. 10 – SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO: PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Nei locali con offerta del gioco con vincita in denaro, è fatto obbligo di identificare i minori di anni 18 mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, al fine di inibire loro l'uso degli apparecchi, come per legge. È vietato ai minori di anni 18 l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree e nelle sale in cui sono installati apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., e nei punti vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi.

La violazione di tale disposizione è punita ai sensi delle vigenti normative.

2. L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo è vietata in circoli privati che si configurino come luoghi sensibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento. Nei circoli privati che non si configurino come luoghi sensibili, l'area dedicata al gioco deve essere funzionalmente separata dall'attività di somministrazione.
3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali.
4. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

- a) il superamento dei limiti numerici degli apparecchi da gioco autorizzati;
- b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei predetti limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente aventi accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

5. Ai sensi della vigente normativa, l'attività di somministrazione all'interno dei locali in cui l'attività prevalente è quella del gioco, è consentita, previa S.C.I.A. da presentare al SUAP, e la superficie utilizzata per la somministrazione non potrà essere superiore ad un quarto della superficie complessiva del locale.

6. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

7. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico, pertanto all'interno delle aree appositamente destinate ed allestite per la somministrazione non possono installarsi apparecchi e congegni da gioco.

8. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco.

9. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente Regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 11 – INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati dalla legge a detenere apparecchi da gioco devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile:

- a) titoli abilitativi rilasciati per l'esercizio dell'attività;
- b) tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo ed il divieto di scommesse, anche quelli che lo stesso ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre;
- c) cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18, nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti;
- d) su ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S., cartello indicante i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- e) su ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S. cartello indicante il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.

2. Sia all'ingresso che all'interno dei locali, deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile:

- a) materiale informativo predisposto dalla competente A.S.L., diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico; la violazione di tale disposizione sarà punita ai sensi della Legge 8 novembre 2012, n. 189;
 - b) cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, con indicazione delle fasce orarie in cui l'attività di gioco viene interrotta.
3. I cartelli di cui ai precedenti commi devono avere almeno le dimensioni del formato A4 (mm. 210X297).

4. È vietato esporre all'interno e all'esterno dei locali cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena accadute o storicamente avvenute.
5. È vietato installare insegne luminose e/o intermittenti all'interno dei locali che siano visibili anche all'esterno degli stessi. Inoltre, il Comune di Ardea non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente sia all'interno che all'esterno degli esercizi.
6. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria, diretta o indiretta relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2013.
7. È vietato pubblicizzare, all'esterno delle sale giochi e dei locali in cui sono installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco e VLT, l'attività secondaria e complementare di somministrazione di alimenti e bevande, ove presente all'interno dei locali da gioco.
8. Gli esercizi commerciali e gli altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo potranno esporre il marchio regionale "Slot free-RL", ai sensi dell'articolo 5 della L.R. Lazio n. 5 del 2013, per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'amministrazione comunale.

ART. 12 – BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI)

1. I soggetti destinatari del presente regolamento non possono accedere ai benefici (patrocini, agevolazioni, contributi) concessi dal Comune di Ardea;
2. L'Amministrazione comunale di Ardea si impegna a introdurre forme di incentivazione premiante per gli esercizi commerciali che provvederanno a disinstallare giochi leciti;
3. L'Amministrazione di Ardea potrà fare da promotore nel reperire contributi regionali, statali ecc. finalizzati all'incentivazione degli esercizi commerciali che provvederanno a disinstallare giochi leciti.

ART. 13 – SOVVENZIONI COMUNALI E PERCORSO TERAPEUTICO DI SOSTEGNO E CURA

1. In caso di richiesta di sovvenzioni economiche – per se stesso o per la propria famiglia – rivolte al Comune di Ardea da un cittadino residente le cui finanze sono state gravemente dissestate dal gioco patologico, l'Amministrazione si riserva di concedere i contributi o gli sgravi subordinatamente all'accettazione da parte del soggetto richiedente di un percorso terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente Servizio ASL, il quale certificherà l'effettiva presa in carico del soggetto ludopatico. Il trattamento dei relativi dati sensibili, ai fini della tutela della riservatezza, è effettuato dal servizio comunale competente all'erogazione della sovvenzione ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs 196/2003 così come novellato dal d.lgs 101/18.

La disposizione di cui al comma precedente non è applicabile se il soggetto ludopatico, che ha gravemente dissestato le proprie finanze a causa del gioco patologico, esercita la propria potestà genitoriale o la legale tutela su uno o più figli o affidati di minore età, stante l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere comunque al soddisfacimento dei bisogni primari dei soggetti minorenni.

ART. 14 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare di titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di sala giochi ed assimilabili che cessa di esercitare l'attività, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta.

2. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 15 – DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento decade d'ufficio, viene revocato, ovvero viene sospeso, nei casi previsti dalla normativa di settore.

ART. 16 – ORARI

- 1. La disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, è stabilita dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e ss.m.i.
- 2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento degli apparecchi individuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco con l'obiettivo di preservare e tutelare la salute pubblica.

ART. 17 – SANZIONI

- 1. Per l'accertamento delle violazioni al presente Regolamento sono competenti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
- 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 e articolo 10 è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012.
- 3. Per tutte le altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, così come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, il cui importo è determinato ai sensi dell'art. 16, comma 2, Legge 689/1981 in euro 500, con apposito provvedimento di Giunta.
- 4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.
- 5. La sanzione di cui al comma 2, primo periodo, è irrogata dal Comune di Ardea che ne incamera i relativi proventi destinandone una quota, non inferiore al 50 per cento, a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo e/o per il supporto a progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale da destinare a persone con accertate e documentate problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico ed alle relative famiglie, ciò è subordinato all'accettazione da parte del soggetto richiedente di un percorso terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente servizio dipendenze del territorio, che dovrà certificare l'effettiva presa in carico del soggetto ludopatico.

ART. 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1. Il presente Regolamento si applica, per l'apertura delle nuove attività, a far data dall'entrata in vigore, ad eccezione degli articoli 10 e 11 che si applicano a tutte le attività anche quelle preesistenti.
- 2. Per gli esercizi già autorizzati sono fatte salve le attuali localizzazioni, mentre per il resto ad essi si applicheranno le disposizioni del presente regolamento per quanto compatibili e dovranno adeguarsi alle disposizioni compatibili entro 30 giorni dalla approvazione del presente

regolamento. Sono fatti salvi gli effetti dei predetti esercizi derivanti da eventuali ordinanze in materia.

3. Le domande in itinere verranno esaminate ed autorizzate in base a quanto previsto dal presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla delibera di Consiglio Comunale con il quale è stato approvato e verrà pubblicato per i successivi 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Ardea.